

**CONVENZIONE ISTITUTIVA**  
**DEL CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO**  
**« Statistics for Engineering: Design, Quality and Reliability»**  
**(Statistica per l'Ingegneria: Progettazione, Qualità e Affidabilità)**  
**(acronimo StEering)**  
**TRA L'UNIVERSITA'**

**degli Studi di Firenze**, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Luigi Dei, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data \_\_\_\_\_ e del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_ ;

**degli Studi "G. Marconi"**, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof.ssa Alessandra Briganti, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data \_\_\_\_\_ e del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_ ;

**degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale**, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Giovanni Betta, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data \_\_\_\_\_ e del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_ ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1**  
*Costituzione*

1. E' costituito, ai sensi dell'art. 91 del DPR 382/80 il Centro interuniversitario di ricerca denominato "StEering"
2. Al centro partecipano:
  - 1) L'Università degli Studi di Firenze:  
Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G.Parenti"  
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione  
Dipartimento di Ingegneria Industriale
  - 2) L'Università degli Studi "Guglielmo Marconi"  
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione & dell'Informazione

3) L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale  
Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica

**Articolo 2**

*Finalità e funzioni del Centro*

Il Centro si propone di:

1. Favorire l'interdisciplinarietà nella ricerca scientifica e tecnologica tra la statistica e le discipline ingegneristiche.
2. Promuovere, in termini di conoscenze e di sviluppo metodologico, la collaborazione tra la statistica e l'ingegneria nelle aziende.
3. Sviluppare in particolare la ricerca e l'applicazione dei metodi statistici per la progettazione, l'affidabilità, la manutenibilità, la sicurezza, la qualità e la certificazione a livello nazionale.
4. Le finalità del centro sono complementari e non in concorrenza con quelle dei dipartimenti.

**Articolo 3**

*Sede amministrativa*

1. Il Centro ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni dell'Università degli Studi di Firenze, nei locali indicati nella planimetria allegata;
2. Le attività del Centro sono svolte presso le sedi delle Università che contraggono questa convenzione e presso altre eventuali sedi a disposizione per le attività del Centro, anche in collaborazione con altri enti.
3. E' compito di ciascun ente che metterà a disposizione sedi per le attività del Centro assicurare gli adempimenti che il D.Lgs n.81/08 e successive modificazioni e integrazioni pone a carico del datore di lavoro.

**Articolo 4**

*Organi del Centro*

Sono organi del Centro:

- a) il Presidente
- b) Il Direttore
- c) il Comitato di gestione
- d) il Consiglio scientifico

## **Articolo 5** *Il Presidente*

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dal Comitato di gestione fra i professori o ricercatori che ne fanno parte. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto più volte consecutivamente.

Il Presidente svolge una funzione di rappresentanza scientifica per il centro, ovvero:

- a) convoca e presiede il Consiglio Scientifico;
- b) rende visibile all'esterno l'attività del Centro interuniversitario;
- c) promuove l'attività di ricerca cercando nuove collaborazioni, che possano accrescere il Centro nella sua professionalità;
- d) si attiva per rendere più partecipativa la relazione tra il Centro e il mondo delle aziende.
- e) propone al Comitato di Gestione, come membri del Consiglio Scientifico, la nomina di personalità competenti (negli ambiti di ricerca del Centro Interuniversitario), che siano di elevato e riconosciuto profilo scientifico e/o accademico e/o professionale, a livello nazionale e internazionale.

## **Articolo 6** *Il Direttore*

1. Il Direttore viene eletto a maggioranza assoluta dal Comitato di gestione fra i professori o ricercatori che ne fanno parte, ed è nominato con decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro. Il Direttore dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Il Direttore

- a) Coordina le attività del Centro;
- b) convoca e presiede il Comitato di gestione, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- c) propone al Comitato di gestione, prima dell'inizio di esercizio, il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa, e ne cura la trasmissione al Direttore del Dipartimento che è sede amministrativa;
- d) predispone al termine dell'esercizio la situazione consuntiva, nonché una relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti dal Centro, da

- trasmettere ai Rettori delle Università convenzionate al fine di valutarne efficacia ed efficienza, di cui al successivo articolo 11;
- e) tiene aggiornato l'elenco dei docenti e dei Dipartimenti delle Università aderenti al Centro;
  - f) trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione le richieste di adesioni o di recesso di altri Atenei;
  - g) adotta atti di competenza del Comitato che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Comitato per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
  - h) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo di intesa con il Dipartimento che è sede amministrativa.
  - i) Il Direttore nomina eventualmente un vicedirettore scelto tra i componenti del Comitato di gestione, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

## **Articolo 7**

### *Il Comitato di gestione*

1. Il Comitato di gestione è composto da non più di tre membri per ciascun Ateneo, nominati dai rispettivi Rettori e comunque garantendo una equa rappresentanza di tutti gli Atenei aderenti.

Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni, i suoi membri possono essere rinnovati non più di due volte consecutivamente.

Il Comitato di gestione:

- a) programma, indirizza, coordina e controlla l'attività del Centro;
- b) elegge a maggioranza assoluta tra i suoi componenti il Direttore e il Presidente del Centro;
- c) delibera, in conformità all'apposito protocollo con il Dipartimento sede amministrativa, sui contratti e convenzioni da stipulare con enti pubblici e/o privati e su tutte le questioni di carattere amministrativo non di pertinenza del direttore;
- d) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore;
- e) approva le relazioni programmatica e consuntiva annuali sull'attività del Centro predisposte dal Direttore, sentito il parere del Consiglio scientifico;

- f) approva la relazione annuale sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore, sentito il parere del Consiglio scientifico;
- g) delibera sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori successive alla costituzione del Centro medesimo;
- h) delibera sulle modalità di coinvolgimento nell'attività del Centro del personale tecnico dei Dipartimenti aderenti, sentiti i Dipartimenti di afferenza;
- i) riceve e valuta le richieste di adesione al Centro avanzate da altri Atenei o Dipartimenti e, in caso positivo, le propone agli organi competenti;
- j) delibera a maggioranza assoluta, sentito il parere del Consiglio scientifico, in ordine ad eventuali proposte di modifica della convenzione istitutiva, da sottoporre all'approvazione degli organi accademici degli Atenei aderenti.
- k) riceve le eventuali comunicazioni di recesso dal Centro di altri Atenei, Dipartimenti o di docenti ad esso aderenti;
- l) propone, previo parere del Consiglio scientifico, agli organi di governo dell'Ateneo la disattivazione del Centro.
- m) Il comitato di Gestione stabilisce inoltre le modalità di partecipazione alle attività del Centro degli studiosi di cui al successivo art. 10 comma 3.

Per la validità delle adunanze del Comitato di gestione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti esclusi gli assenti giustificati.

## **Articolo 8**

### *Il Consiglio scientifico*

- a) è composto da tutti i docenti e ricercatori partecipanti al Centro Interuniversitario, nonché da coloro che sono stati invitati a partecipare dal Comitato di Gestione (art.7, comma m); inoltre al Consiglio Scientifico potranno aderire docenti e ricercatori che hanno richiesto di aderire al Centro, e professionalità competenti di elevato e riconosciuto profilo scientifico e/o accademico e/o professionale, a livello nazionale e internazionale.
- b) è presieduto dal Presidente, che lo convoca almeno due volte all'anno o quando ne fanno richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere fatta con anticipo di quindici giorni, a mezzo posta elettronica ordinaria; le riunioni potranno svolgersi anche per via telematica.
- c) esprime parere sul programma annuale di attività e sui risultati conseguiti dal Centro per il Comitato di gestione.

- d) Esprime parere sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori successive alla costituzione del Centro medesimo (e sulle modalità di partecipazione alle attività del Centro degli studiosi di cui al successivo art. 10 comma 3).
- e) Per la validità delle adunanze del Consiglio scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

## **Articolo 9**

### *Gestione amministrativo-contabile*

1. Il Centro rappresenta un'autonoma articolazione scientifica rispetto ai Dipartimenti proponenti, in particolare in merito all'acquisizione e gestione di fondi per progetti di ricerca.
2. Per garantire lo svolgimento delle proprie attività il Centro potrà usufruire delle risorse derivanti da finanziamenti pubblici o privati e dai proventi derivanti da attività proprie quali:
  - a) consulenze tecnico-scientifiche;
  - b) attività di ricerca su commesse;
  - c) eventuali contributi delle strutture afferenti al Centro stesso;
  - d) partecipazione a bandi nazionali e internazionali relativi a progetti finanziati.
3. I fondi provenienti da finanziamenti acquisiti dal Centro affluiscono al Dipartimento dove ha sede amministrativa il Centro, con vincolo di destinazione al Centro stesso.
4. Per le modalità di gestione amministrativa e contabile si applicano le norme di cui al Regolamento di amministrazione finanza e contabilità in vigore presso la sede amministrativa del Centro.
5. Al Dipartimento di afferenza del Centro compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del centro, garantendo il rispetto delle norme e del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Università di Firenze.
6. Il Dipartimento di afferenza e il Centro stipulano un apposito protocollo volto a dettagliare le forme di autonomia del Centro di cui all'art. 35, comma 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze.

7. Il Dipartimento di afferenza inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro in un'apposita sotto-sezione identificabile dall'acronimo del Centro, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
8. Le attrezzature acquistate con i fondi assegnati al Centro sono inventariate presso la sede amministrativa del Centro e sono poste in funzione o in affidamento ai membri del Centro con apposita delibera del Comitato di gestione.
9. Allo scioglimento del Centro le attrezzature rimangono di proprietà delle Università alle quali erano state destinate. Eventuali fondi residui non vincolati saranno ripartiti tra le sedi convenzionate.

### **Articolo 10**

#### *Nuove adesioni*

1. Possono aderire al Centro altri Dipartimenti degli atenei aderenti che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di Gestione del Centro.
2. Le ammissioni di altre Università saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, da sottoporre all'approvazione di tutti gli Atenei aderenti.
3. Possono altresì aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi sia italiani che stranieri che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di Gestione.

### **Articolo 11**

#### *Valutazione*

1. L'attività del Centro è sottoposta ogni quattro anni alla valutazione degli Organi di governo degli Atenei convenzionati, tenuto conto delle relazioni annuali di cui all'art. 6, comma d..

### **Articolo 12**

#### *Durata e rinnovo*

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data di stipula, ha durata quattro anni ed è rinnovabile previa valutazione delle attività svolte dal Centro da parte delle Università convenzionate.

### **Articolo 13**

#### *Recesso e disattivazione*

1. Ciascuna Università consociata può esercitare l'azione di disdetta o recesso, da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza tramite posta elettronica certificata, indirizzata al Direttore del Centro, che la comunica agli Organi Accademici delle Università convenzionate.
2. Il Centro può essere disattivato con delibera delle Università convenzionate, su proposta del Comitato di gestione, sentite le altre Università aderenti al Centro.
3. L'Università il cui Dipartimento è sede amministrativa, può assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa, quando sulla base delle valutazioni di cui al precedente art. 11, ritenga che siano venute meno le necessarie condizioni di efficacia ed efficienza.

### **Articolo 14**

#### *Norme Transitorie e Finali*

1. Al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione sono considerati aderenti al Centro e ne formano il Comitato di Gestione i docenti e i ricercatori specificati nell'allegato elenco.
2. Il Decano del Comitato di Gestione provvederà a convocare la prima riunione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della convenzione, per procedere all'elezione del Direttore e del Presidente del Centro.